



Regolamento comunale di polizia urbana



Comune di Lavis
PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTI COMUNALI

Regolamento comunale di Polizia Urbana.

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 59 dd 01/09/2003
Modificato con deliberazione consiliare n. 56 dd 09/08/2004
Modificato con deliberazione consiliare n. 67 dd 19/12/2006
Modificato con deliberazione consiliare n. 27 dd 27/04/2011
Modificato con deliberazione consiliare n. 67 dd 26/08/2014
Modificato con deliberazione consiliare n. 18 dd 19/03/2015
Modificato con deliberazione consiliare n. 33 dd 18/06/2021



INDICE

TITOLO I

Disposizioni generali

- Articolo 1 – Finalità
- Articolo 2 – Oggetto ed applicazione
- Articolo 3 – Definizioni
- Articolo 4 – Concessioni ed autorizzazioni
- Articolo 5 – Servizio di polizia urbana
- Articolo 6 – Sanzioni

TITOLO II

Sicurezza e qualità dell'ambiente urbano

SEZIONE I – Disposizioni generali di salvaguardia della sicurezza e dell'igiene ambientale

- Articolo 7 – Comportamenti vietati
- Articolo 8 – Altre attività vietate
- Articolo 9 – Pozzi, vasche e fontanelle
- Articolo 10 – Nettezza del suolo e dell'abitato
- Articolo 11 – Gestione dei rifiuti urbani
- Articolo 12 – Deposito e raccolta dei rifiuti urbani
- Articolo 13 – Sgombero della neve
- Articolo 14 – Balneazione

SEZIONE II – Disposizioni particolari di salvaguardia ambientale

- Articolo 15 – Decoro delle facciate e delle recinzioni e sicurezza dei tetti
- Articolo 16 – Tende su facciate di edifici

SEZIONE III – Disposizioni particolari di salvaguardia del verde

- Articolo 17 – Divieti
- Articolo 18 – Disposizioni sul verde privato

TITOLO III

Occupazione di aree e spazi pubblici

- Articolo 19 – Disposizioni generali
- Articolo 20 – Mestieri girovaghi

TITOLO IV

Tutela della quiete pubblica e privata

- Articolo 21 – Lavoro notturno
- Articolo 22 – Spettacoli e trattenimenti



Regolamento comunale di polizia urbana

- Articolo 23 – Circoli, palestre e luoghi di ritrovo privati
- Articolo 24 – Pubblicità fonica
- Articolo 25 – Abitazioni private
- Articolo 26 – Dispositivi acustici antifurto

TITOLO V

Mantenimento, protezione e tutela degli animali

- Articolo 27 – Tutela degli animali
- Articolo 28 – Protezione della fauna selvatica
- Articolo 29 – Divieti specifici
- Articolo 30 – Animali molesti
- Articolo 31 – Mantenimento, conduzione, trasporto degli animali in genere ed apicoltura
- Articolo 32 – Mantenimento e conduzione dei cani
- Articolo 33 – Animali liberi

TITOLO VI

Norme particolari per gli esercizi pubblici e per l'amministrazione degli stabili

- Articolo 34 – Esposizione dei prezzi
- Articolo 35 – Servizi igienici
- Articolo 36 – Amministrazione degli stabili

TITOLO VII

Cose mobili ritrovate

- Articolo 37 – Disposizioni generali
- Articolo 38 – Esclusioni
- Articolo 39 – Ritrovamento consegna e pubblicazione
- Articolo 40 – Custodia
- Articolo 41 – Restituzione al proprietario
- Articolo 42 – Documenti e altri oggetti non suscettibili di restituzione al ritrovatore
- Articolo 43 – Acquisto della proprietà delle cose mobili ritrovate
- Articolo 44 – Bene acquisiti in proprietà del Comune
- Articolo 45 – Premio dovuto al ritrovatore
- Articolo 46 – Rimorso spese per il deposito e per gli accertamenti



TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Articolo 2 Oggetto e applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'articolo precedente, detta norme autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
 - a) sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
 - b) occupazione di aree e spazi pubblici;
 - c) acque interne;
 - d) quiete pubblica e privata;
 - e) protezione e tutela degli animali;
 - f) esercizi pubblici;
 - g) decoro urbano;
 - h) ritrovamento di beni immobili;
 - i) tutela del consumatore.
2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dalla Polizia Municipale, nonché dai soggetti di cui all'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.
3. Quando nel testo degli articoli ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Articolo 3 Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare e' considerato bene comune in generale tutto lo spazio urbano, ed in particolare:
 - a) il suolo pubblico ossia il suolo che rientra nel demanio o nel patrimonio pubblico, sia quello privato gravato da diritto reale che spetti allo Stato, alla regione, alla provincia od al Comune;
 - b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
 - c) le acque interne;
 - d) i monumenti e le fontane monumentali;



Regolamento comunale di polizia urbana

- e) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
 - f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento; la fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.
 3. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto in via esclusiva per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato.
 4. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione od autorizzazione e può essere assoggettata al versamento di una tariffa secondo i regolamenti speciali del Comune.

Articolo 4 Concessioni e autorizzazioni

1. Quando a norma del Regolamento occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo, indirizzata al Sindaco od ad altro organo comunale, secondo le rispettive competenze.
2. L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.
3. Ai procedimenti amministrativi di cui al presente articolo si applicano in ogni caso le disposizioni del Regolamento comunale in materia di Procedimento Amministrativo.

Articolo 5 Servizio di Polizia urbana

1. Il servizio di polizia urbana è diretto ad assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nelle leggi e regolamenti statali, regionali e provinciali, nei regolamenti del Comune, nelle ordinanze del sindaco e nei provvedimenti esterni dei competenti organi comunali.
2. E' altresì competente ad accertare le violazioni alle disposizioni stesse ai fini dell'applicazione delle conseguenti sanzioni, nonché ad adottare le misure e dei provvedimenti che possono competere al Comune per la tutela e la reintegrazione del pubblico interesse, in conseguenza degli accertamenti eseguiti.
3. Il servizio di polizia urbana è diretto dal sindaco e viene svolto dal Corpo di Polizia Locale, anche in forma associata, e dagli ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria, nell'ambito delle rispettive funzioni.



Articolo 6 Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni del Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative per esse determinate, ai sensi dell'art. 5 comma 2 ter della L.R. 04 gennaio 1993 n. 1, secondo i principi ed il procedimento previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e dall'art. 7 bis, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. Le sanzioni previste dal Regolamento non si applicano qualora le violazioni accertate siano punibili in forza di leggi dello Stato, della Regione o della Provincia, secondo l'art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Quando non è diversamente stabilito, le violazioni delle ordinanze emesse dal Sindaco sono punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00.

TITOLO II SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Articolo 7 Comportamenti vietati

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro del Comune è vietato:
 - a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
 - b) imbrattare o danneggiare monumenti ed edifici pubblici o facciate di edifici privati visibili dalla pubblica via;
 - c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
 - d) collocare, affiggere o appendere alcunchè su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
 - e) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori e cestini dei rifiuti;
 - f) ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonchè versarvi solidi o liquidi;
 - g) ostruire con veicoli o altro gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonchè impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
 - h) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, sputare nonchè soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;



Regolamento comunale di polizia urbana

- i) effettuare qualsiasi forma di accattonaggio molesto ovvero che causi intralcio o pericolo alla circolazione veicolare o pedonale, al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 29, comma 3, del presente Regolamento ovvero mendicare nelle fiere e nei mercati, davanti agli edifici pubblici, ambulatori, scuole, case di cura, case di riposo, luoghi di culto o destinati alla memoria dei defunti;
 - l) E' altresì vietato accendere fuochi fuori dai camini o gettare oggetti accesi sul suolo pubblico. ed utilizzare barbecue in luoghi privati all'aperto e nelle pertinenze degli edifici senza adottare tutte le precauzioni necessarie per la prevenzione di incendi e quando sussistono condizioni ambientali, ed in particolare in presenza di vento, che determinano il trasporto di fumi ed odori, oltre la normale tollerabilità, verso le aree confinanti, con degrado delle condizioni igienico - sanitarie e di vivibilità delle stesse, fatto salvo e nel rispetto di quanto previsto dal regolamento edilizio comunale;
 - m) sparare mortaretti, petardi, botti e razzi, e con armi in luogo pubblico o comunque anche in luogo privato quando venga turbata la quiete pubblica;
 - n) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonchè legarsi o incatenarsi ad essi;
 - o) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, che arrechino intralcio o disturbo, ovvero costituiscano pericolo per sè o per gli altri o procurino danni;
 - p) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età stabilito con ordinanza del Sindaco;
 - q) lanciare e collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili;
 - r) lavare veicoli sul suolo pubblico, anche se tale operazione sia eseguita senza far uso di acqua potabile;
 - s) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi.
 - t) insediare a scopo abitativo strutture quali, esemplificando, tende, caravan, autocaravan o altri mezzi di soggiorno mobili, fuori dei complessi ricettivi turistici o dai campeggi mobili autorizzati, ad eccezione dei seguenti casi:
 - I. insediamenti singoli occasionali, per un periodo non eccedente le ventiquattro ore, dove non sia espressamente vietato.
 - II. insediamenti su aree private, in stretta vicinanza a case di abitazione, destinati ad ospitare occasionalmente e gratuitamente parenti ed affini del possessore dell'abitazione medesima
 - III. insediamenti al seguito di attrazioni viaggianti, come luna park, giostre e spettacoli debitamente autorizzate o di soggetti coinvolti nell'organizzazione di fiere, mercati e feste, durante il periodo necessario per svolgere le loro attività sul territorio comunale
 - u) produrre stillicidio di acqua o altri liquidi compreso quello derivante dalle acque piovane provenienti da tetti, grondaie o canalette di scolo sulla strada, sui marciapiedi o sulle parti sottostanti del fabbricato, sia di proprietà pubblica che di privati adibiti al pubblico transito;
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, lettere da a) a t), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 ad € 150.
 3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo lettera u), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 ad € 300, fatto salvo l'obbligo di risarcimento dei danni eventualmente procurati, qualora la proprietà sia pubblica.



Articolo 8

Altre attività vietate

1. A tutela delle incolumità, igiene e decoro pubblici, dalle finestre, terrazze e balconi prospicienti o comunque visibili dal suolo pubblico, è vietato:
 - a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile; l'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione;
 - b) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
 - c) collocare qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
 - d) procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni qualora si provochi stillicidio;
 - e) esporre vestiario od effetti personali in contrasto con il pubblico decoro.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 ad € 150.

Articolo 9

Pozzi, vasche e fontanelle

1. I pozzi, le vasche, le cisterne private accessibili dal suolo pubblico devono essere muniti di protezione al fine di evitare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità.
2. E' consentito prelevare acqua alle fontane, vasche e pozzi pubblici con recipienti o con altri mezzi, con esclusione di tubi in gomma od altro materiale e limitatamente ad un uso connesso al consumo personale sul luogo.
3. E' comunque vietato:
 - a) lasciare aperti i rubinetti delle fontanelle pubbliche;
 - b) compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio;
 - c) immergersi nelle fontane pubbliche.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 ad € 150.

Articolo 10

Nettezza del suolo e dell'abitato

1. Fatta salva l'applicabilità di norme e regolamenti speciali, è vietato gettare, versare o deporre qualsiasi materia liquida o solida sul suolo pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi.
- 1.bis La distribuzione di materiale pubblicitario è ammessa solo nelle mani del destinatario o a domicilio.
- 1.ter E' vietato lanciare o abbandonare materiale pubblicitario su area pubblica, come pure porre pubblicità commerciale sui veicoli in sosta.



Regolamento comunale di polizia urbana

2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate anche temporaneamente sul suolo pubblico od aperto al pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.
3. Quando l'attività di cui al comma 2 non ha carattere temporaneo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse o mobili, gli esercenti devono collocare un contenitore di capacità non inferiore a cinquanta litri all'interno dell'area occupata, per il deposito dei rifiuti minuti.
4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
5. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede da essa, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
6. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.
7. I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti, devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità da cinquanta a ottanta litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza.
8. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi.
9. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli di cui al comma 7, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
10. I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
11. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate in conformità del Regolamento edilizio, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
12. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.
13. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Articolo 11 **Gestione dei rifiuti urbani**

1. La gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviene con raccolta differenziata mediante il conferimento negli appositi contenitori dislocati sul territorio, in centri di raccolta zonale e secondo ogni altra iniziativa specificamente contemplata dai piani di gestione previsti da legge.
2. Per quanto non disposto dal Regolamento, si applica il Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani del Comune.



Articolo 12

Deposito e raccolta dei rifiuti urbani

1. Il deposito e la raccolta dei rifiuti urbani ed i rifiuti speciali assimilati è effettuato con conferimento negli appositi contenitori destinati alla raccolta differenziata per tipologia di rifiuti, secondo le modalità stabilite.
2. E' vietato:
 - a) introdurre nei contenitori di cui al precedente comma rifiuti diversi da quelli per i quali essi sono stati predisposti, rifiuti liquidi, braci ardenti o materiale comunque in combustione;
 - b) estrarre o comunque manomettere il materiale introdotto nei contenitori;
 - c) collocare sacchi che impediscano la corretta chiusura dei contenitori;
 - d) depositare i rifiuti al di fuori dei contenitori, anche se questi sono pieni;
 - e) spostare dal luogo di destinazione, danneggiare o manomettere i contenitori;
 - f) conferire comunque rifiuti con modalità difformi da quelle prescritte secondo il comma 1 del presente articolo.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo o di quelle degli articoli 17, 18 e 19 del Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani del Comune, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Articolo 13

Sgombero neve

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve essere sparsa od accumulata sul suolo pubblico.
2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi, sui terrazzi o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio sporgenti oltre il filo degli stessi, prospicienti il suolo pubblico.
3. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.
4. Durante e dopo le nevicate i proprietari o possessori degli immobili ed i conduttori delle attività prospicienti la pubblica via, dovranno tenere sgomberato il marciapiede o quando questo non esista, uno spazio di metri uno antistante all'immobile. La neve dovrà essere raccolta sul bordo del marciapiede o comunque in modo che non invada la carreggiata e non ostruisca gli scarichi ed i pozzetti stradali. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i titolari della relativa autorizzazione.
5. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.
6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 ad € 150.



Articolo 14 Balneazione

1. Il divieto di balneazione in fiumi, torrenti e bacini lacustri è disposto dal Sindaco con apposita ordinanza motivata.
2. Chiunque viola il divieto di balneazione disposto secondo il comma 1 del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 ad € 150.

SEZIONE II DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Articolo 15 Decoro delle facciate e delle recinzioni e sicurezza dei tetti

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni immobili hanno l'obbligo di provvedere alla loro manutenzione e il divieto di adibirli a usi contrastanti con la tutela della sicurezza pubblica, del decoro urbanistico e del paesaggio, i medesimi soggetti ripristinano con sollecitudine muri, intonaci, cornicioni e recinzioni parzialmente lesionati e suscettibili di lasciar cadere porzioni di materiali al suolo, come pure tegole sporgenti, camini instabili, canali pluviali intasati o forati.
2. In caso d'inosservanza dell'obbligo e del divieto previsti al comma 1, il Comune può ordinare che si provveda entro un congruo termine alla manutenzione degli immobili o alla cessazione degli usi non compatibili con i fini di cui al medesimo comma e può prescrivere che si adottino le misure necessarie per salvaguardare i beni, ivi compresa, ove necessario, la demolizione di opere in stato di degrado e la rimessa in pristino dei luoghi.
3. Qualora gli interessati non provvedano nei termini stabiliti, il Comune, previa diffida, può procedere d'ufficio a spese degli inadempienti; in caso d'inerzia del Comune può provvedere la Provincia.
4. Quando si verifica un evento che comporti danno imminente o pericolo di danno imminente a uno dei beni immobili compresi nelle aree sottoposte a tutela paesaggistico-ambientale oppure contenuti nell'elenco di cui all'articolo 69 della L.P. 15/2015, il proprietario o chi ha il godimento del bene debbono darne notizia alla struttura provinciale competente la quale emette gli ordini e i divieti che reputa opportuni per la protezione del paesaggio.

Articolo 16 Tende su facciate di edifici

1. La copertura di spazi pubblici e privati con tende, tecnostrutture e simili è subordinata al regime autorizzatorio previsto dalla legge urbanistica provinciale secondo quanto previsto dal Regolamento Edilizio del Comune.



SEZIONE III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Articolo 17
Divieti

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:
 - a) danneggiare la vegetazione e comunque cogliere fiori e recidere piante;
 - b) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale che migrante;
 - c) circolare con veicoli, comprese biciclette o monopattini ad eccezione di quelli utilizzati da minori di anni sei. E' ammesso condurre a mano i mezzi privi di motore per attraversare l'area verde;
 - d) calpestare le aiuole
 - e) permettere agli animali custoditi di calpestare le aiuole e di entrare nelle aree gioco.
 - f) Consumare alcolici, ad esclusione delle aree degli esercizi pubblici di somministrazione e di manifestazioni autorizzate;
 - g) Fumare all'interno ed in prossimità delle aree gioco;
 - h) Utilizzare strumenti sonori o musicali ad alto volume.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi.
3. Le attività ludiche sono consentite unicamente negli spazi appositamente individuati, ad eccezione dei giochi dei bambini di età inferiore ai sei anni.
4. Gli orari d'accesso e di utilizzazione dei parchi, dei giardini pubblici, delle aree verdi e delle strutture in essi esistenti sono adottati con ordinanza del Sindaco.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle di cui al comma 1, lett. b), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 ad € 150.
6. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lett. b), del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75 ad € 450.

Articolo 18
Disposizioni sul verde privato

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o proprietà private prospicienti o comunque in prossimità del suolo pubblico sono presenti alberi i cui rami si protendono sul suolo pubblico, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami.
2. I proprietari devono inoltre rimuovere le ramaglie o quant'altro cada o rischi di cadere dall'area privata sul suolo pubblico.
3. I proprietari di aree verdi prospicienti o comunque visibili dal suolo pubblico, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose, e di assicurare la salubrità delle piante e degli alberi evitando in particolar modo la presenza di infestazione da insetti e parassiti o patologie infestanti.
4. Si applica quanto disposto nei commi 2 e 3 dell'art. 15 del Regolamento, in quanto compatibili.



TITOLO III OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

Articolo 19 Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione comunale, secondo le disposizioni del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi pubblici destinati a mercati fatto salvo quanto previsto all'art. 7 comma 1 lettera t).
2. Fuori dai complessi recettivi turistici e dai campeggi mobili autorizzati secondo la normativa di settore, è vietato campeggiare o comunque realizzare insediamenti in deroga o violazione alla L.P. 4 ottobre 2012 n. 19 e s.m..

Articolo 20 Mestieri girovaghi

1. Chi esercita un mestiere girovago deve essere in possesso, se cittadino italiano, del certificato attestante la iscrizione nell'apposito registro previsto dalla legge e, se cittadino straniero, della prevista licenza temporanea.
2. L'esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non e' soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.
3. L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili è consentito nelle aree pedonali non comprese in zone soggette a particolare tutela, quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 ad € 150.

TITOLO IV TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Articolo 21 Lavoro notturno

1. Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22:00 e le ore 7:00; con ordinanza del Sindaco potranno essere individuate attività il cui esercizio è consentito in deroga alle disposizioni del presente comma.
2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 22:00 e le ore 7:00 è subordinata a preventivo parere del competente ufficio comunale ed e' comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.



3. Quando, per la natura delle attività o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata, sia ritenuto necessario dal competente ufficio comunale, con provvedimento del Sindaco, il divieto di esercitare può essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1.
4. Chiunque eserciti un'attività lavorativa in violazione dei commi 1 e 3 del presente articolo o senza osservare le prescrizioni contenute nell'atto d'autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75 ad € 450.
5. E' esclusa l'applicazione del presente articolo per le attività di servizio pubblico come la raccolta rifiuti, lo sgombero neve e la pulizia delle strade."

Articolo 22

Spettacoli e trattenimenti

1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22,00 e le ore 8,00.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo di segnalare comportamenti al di fuori dei locali dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
4. I titolari delle licenze di cui al comma 1 e 2 che violano le disposizioni contenute nel presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa da € 75 ad € 450.

Articolo 23

Circoli , palestre e luoghi di ritrovo privati

1. Ai responsabili dei circoli , palestre e luoghi di ritrovo privati è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui all'articolo precedente.
2. Ai responsabili dei circoli delle strutture di cui al comma 1 che violano le previsioni del presente articolo, è applicabile la sanzione amministrativa di cui al comma 4 dell'articolo precedente, ridotta della metà.

Articolo 24

Pubblicità fonica

1. E' vietata la pubblicità fonica nelle aree individuate come pedonali e come zone a traffico limitato; è viceversa consentita:
 - a) nelle rimanenti aree dei centri abitati del Comune nei seguenti orari: dalle 09,00 alle 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 18,30 dei giorni feriali;
 - b) all'interno degli esercizi di vendita, a condizione che l'emissione sonora non si propaghi all'esterno dell'esercizio stesso.
2. Il presente articolo non si applica alla propaganda fonica di natura politica ed elettorale che è regolata dalle norme speciali di settore.



3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 ad € 150.

Articolo 25

Abitazioni private

1. Dalle ore 22:00 alle ore 7:00 gli apparecchi di diffusione vocale e sonora devono essere usati in modo da non turbare in alcun modo la quiete pubblica.
2. Nel centro abitato sono vietate le segnalazioni acustiche, salvo nei casi di pericolo immediato.
3. E' vietato, specialmente nelle ore serali e notturne, recare disturbo al riposo dei cittadini ed alla quiete con canti, schiamazzi, voci, uso di strumenti sonori o motori a scoppio che superino la normale tollerabilità.
4. Fatta salva ogni altra conseguenza di legge, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 ad € 150.

Articolo 26

Dispositivi acustici antifurto

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorchè sia intermittente.
2. La disposizione del comma 1 vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i tre minuti primi.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 ad € 150.

Articolo 26 bis

Rumori provenienti da veicoli

1. I conducenti dei veicoli a motore, nel caso di sosta prolungata per più di due minuti, sono tenuti a spegnere il motore.
I veicoli che utilizzano apparecchiature refrigeranti autonome non possono, in casi di utilizzo, sostare in prossimità delle abitazioni tra le ore 23:00 e le ore 7:00 del giorno successivo.



TITOLO V MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Articolo 27 Tutela degli animali

1. È vietato a chiunque molestare o catturare mammiferi, uccelli e la fauna minore, sia che si tratti di soggetti adulti, di uova o larve, o danneggiare gli habitat da cui dipende la loro sopravvivenza.
- 1.bis E' vietato sporgere o depositare bocconi avvelenati o alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi accessibili agli animali; sono escluse le operazioni di derattizzazione e disinfestazione purchè debitamente segnalate ed eseguite con l'impiego di sostanze e modalità di distribuzione idonee a salvaguardare l'incolumità degli altri animali.
2. E' vietato abbandonare animali.
3. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa di settore, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75 € 450.

Articolo 28 Protezione della fauna selvatica

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 17, comma 1, lett. b), del Regolamento, il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale.
2. E' fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.
3. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.
4. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa di settore, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75 ad € 450.

Articolo 29 Divieti specifici

1. A rispetto e a tutela degli animali, e' fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.
2. E' vietato utilizzare animali in spettacoli, gare, combattimenti e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.
3. E' vietato utilizzare animali per la pratica dell'accattonaggio e comunque è vietata l'esposizione di animali non in buono stato di salute, cuccioli lattanti o da svezzare.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75 ad € 450.



Articolo 30 **Animali molesti**

1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che emettano rumori o strepiti che, propagandosi all'esterno sul suolo pubblico, superino la normale tollerabilità.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 ad € 150.

Articolo 31 **Mantenimento, conduzione, trasporto degli animali in genere ed apicoltura.**

1. Lo spostamento degli animali per ragioni di alpeggio, transumanza o pascolo anche vagante avviene secondo quanto prescritto dal Regolamento di Polizia Veterinaria, D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 nonché dal Codice della Strada, D.P.R. 30 aprile 1992, secondo la normativa di settore.
2. Il trasporto di animali su mezzi di servizio pubblico e' disciplinato da apposito regolamento adottato dall'azienda che esercita il servizio.
3. Ciascun alveare, componente un apiario, è collocato a non meno di dieci metri dalla direzione di sortita delle api, e non meno di due metri nelle altre direzioni rispetto:
 - a) ai confini di proprietà;
 - b) agli edifici di civile abitazione;
 - c) agli opifici nei quali una o più persone svolgono la propria attività, anche se temporaneamente; alle strade di pubblico transito.
- 3 bis) Le distanze di cui al comma 3 non si applicano se tra l'apiario e gli oggetti di cui al comma 3 esistono dislivelli di almeno due metri o sono interposti impedimenti al volo delle api quali muri, siepi od altri ripari senza soluzione di continuità, con altezza non inferiore a due metri e con distanza di due metri da ogni estremità dell'apiario.
- 3 ter) Gli apiari posti in prossimità d'abitazioni od edifici ad uso collettivo sono recintati."
4. Il proprietario di sciami d'api ha diritto d'inseguirli sul fondo altrui secondo quanto previsto dall'art. 924 del Codice Civile.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 3 e 3 ter) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 ad € 300.

Articolo 32 **Mantenimento e conduzione dei cani**

1. A tutela della incolumità pubblica e privata, sul suolo pubblico i cani devono sempre essere condotti al guinzaglio, fatte salve specifiche aree determinate con ordinanza sindacale, a loro appositamente destinate ed opportunamente segnalate, sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore i quali dovranno costantemente vigilare sul comportamento degli animali, assumendo la piena responsabilità di ogni danno provocato a cose, animali o persone.
2. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore ai due metri.
3. I cani notoriamente aggressivi o di grossa taglia, sul suolo pubblico devono essere altresì muniti di museruola.



Regolamento comunale di polizia urbana

4. Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, i cani possono essere lasciati liberi esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate, sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore.
- 4bis. I cani accedono a tutti i luoghi aperti al pubblico, fatta eccezione per quelli in cui l'accesso è vietato da altre norme o da specifica determinazione dell'esercente resa palese al pubblico tramite avviso ben visibile, omologato dal Corpo di Polizia Locale Rotaliana Königsberg.
5. Nei luoghi e nei locali privati aperti al pubblico deve essere segnalata all'esterno la presenza di cani ed essi possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati nel rispetto di quanto stabilito al comma 7.
6. In luoghi pubblici e privati, i cani di taglia piccola e media non possono essere tenuti in spazi inferiori a otto metri quadrati per animale, se di taglia grossa non inferiore a sedici metri quadrati.
7. Quando i cani siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena di metri 5, ovvero di metri 4 qualora la catena possa scorrere su una fune aerea di almeno 5 metri di lunghezza, collocata ad altezza non superiore a 2 metri. Lo spazio a disposizione dell'animale deve essere di almeno venti metri quadri.
8. I cani tenuti alla catena devono poter raggiungere un riparo adeguato ed i contenitori dell'acqua e del cibo.
9. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro è fatto obbligo ai proprietari di animali, cani od altro, ed a chiunque li accompagni, di munirsi di appositi contenitori per la raccolta delle deiezioni e di provvedere alla rimozione sempre dal suolo pubblico o privato delle deiezioni a mezzo d'idoneo attrezzo e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani, in involucro chiuso.
- 9bis. E' vietato consentire ad animali di urinare su edifici, monumenti, chiese, pensiline e fermate dei mezzi pubblici, panchine, veicoli in sosta e nelle aiuole dei parchi pubblici. Qualora ciò accada il conduttore è tenuto a pulire il luogo con acqua.
- 9ter. E' vietato condurre o lasciar entrare i cani sulle superfici agricole durante il periodo vegetativo, escluse le aree di proprietà del conduttore e con l'eccezione dei cani da caccia nel corso dell'esercizio dell'attività venatoria.
- 9quater. E' vietato permettere ai cani di fare il bagno nelle fontane.
- 9quinquies. E' vietata l'attività di addestramento dei cani in aree pubbliche o aperte al pubblico, salvo autorizzazione da parte del Comune.
10. Non sono soggetti alle disposizioni di cui al comma 9 e 9bis gli animali condotti da non vedenti e dalle forze di Polizia e della Protezione Civile, quando svolgono le mansioni per cui sono stati addestrati.
11. Per esigenze di natura igienico sanitaria, è fatto obbligo ai proprietari di cani di comunicare la detenzione dell'animale secondo le specifiche norme di settore e, in mancanza delle stesse, direttamente al Comune con modalità che saranno eventualmente stabilite.
12. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo ai commi 1, 2, 3, 4, 9, 9bis ed 11, fatte salve per quest'ultimo diverse disposizioni di settore, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 ad € 300.
13. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7 ed 8 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75 ad € 450.



Articolo 33 **Animali liberi**

1. Il Sindaco con propria ordinanza può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.
2. E' vietato lasciare cibo negli spazi pubblici, nelle aiuole o nei giardini pubblici per piccioni od altri animali randagi.
3. L'eventuale distribuzione di cibo deve essere fatta osservando cautele che evitino disagi al decoro ed all'igiene pubblica, mediante la sorveglianza dei generi alimentari fino alla loro consumazione totale e quindi mediante l'asportazione delle ciotole e dei resti di cibo.
4. Il cibo non deve comunque imbrattare in alcun modo il suolo pubblico.
5. Ai sensi del comma 1, quando particolari esigenze di natura igienico sanitaria lo richiedano, il Sindaco con ordinanza motivata, può disporre il divieto temporaneo, anche soltanto in particolari zone, di distribuzione del cibo per animali, ancorchè con cautele di cui al comma precedente.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo o quelle dell'ordinanza sindacale di cui al comma 5, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 ad € 150.
6. Il ritrovamento di animali domestici o d'affezione abbandonati deve essere prontamente segnalato alla polizia locale.

TITOLO VI **NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI**

Articolo 34 **Esposizione dei prezzi**

1. I titolari di esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande che esercitano la ristorazione hanno l'obbligo di esporre, anche all'esterno dell'esercizio, tabelle recanti menù e prezzi.
2. Il titolare di esercizi di cui al comma precedente che viola il disposto di questo articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da € 75 ad € 450.

Articolo 35 **Servizi igienici**

1. Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici, conformi alle norme di settore, da tenersi a disposizione dei frequentatori.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 ad € 150.



Articolo 36 **Amministrazione degli stabili**

1. Nell'atrio degli stabili con un numero superiore a quattro unità, deve essere affisso il nominativo e l'indirizzo dell'Amministratore al fine di permetterne una rapida reperibilità in caso di necessità urgenti.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 ad € 150.

TITOLO VII **COSE MOBILI RITROVATE**

Art. 37 **Disposizioni generali**

1. Il presente capo integra la disciplina delle funzioni attribuite dal codice civile, libro III, capo III, sezione I, articoli 927 e ss. all'Amministrazione comunale in materia di cose mobili ritrovate.
2. L'art. 927 del Codice Civile dispone che "chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al Sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento".
3. L'Amministrazione comunale attiva, nel proprio ambito organizzativo, un Ufficio Oggetti rinvenuti con il compito di ricevere e custodire tutte le cose mobili smarrite e ritrovate nel territorio del Comune di Lavis; nelle more, tale attività continua ad essere svolta dal Corpo di Polizia Locale.
4. Agli effetti del presente capo, al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore.

Art. 38 **Esclusioni**

1. Le disposizioni del presente capo non si applicano:
 - a. alle armi, munizioni e esplosivi ed in generale agli oggetti pericolosi, per cui corre l'obbligo di segnalarli immediatamente alla polizia locale;
 - b. ai veicoli a motore con targa o muniti di altro sistema di registrazione tramite il quale è possibile individuare il proprietario;
 - c. agli oggetti contraffatti o che per legge non possono essere commercializzati.
 - d. oggetti classificati come beni culturali per cui vige l'obbligo di segnalazione al Sindaco entro 24 ore dal ritrovamento ai sensi dell'art. 87 del Decreto Legislativo 29 Ottobre 1999, n. 490 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352

Art.39 **Ritrovamento, consegna e pubblicazione**

1. Per ogni oggetto ritrovato e consegnato presso l'Ufficio viene redatto apposito verbale con la descrizione e le circostanze del ritrovamento.



Regolamento comunale di polizia urbana

2. L'Ufficio verifica sempre il contenuto dell'oggetto depositato, procedendo, ove occorra, anche all'apertura di eventuali contenitori (borse, valigie, ...) chiusi a chiave al fine di evitare il deposito di sostanze pericolose o nocive.
3. Al ritrovatore è rilasciata copia del verbale di consegna con indicazione della disciplina vigente per la restituzione.
4. Degli oggetti rinvenuti viene tenuto un registro informatico numerato, nel quale vengono annotati gli estremi del verbale e tutte le successive operazioni relative all'oggetto.
5. Non sono registrati oggetti privi di valore (esemplificando : chiavi, indumenti, agendine, foto, penne, etc. secondo il prudente apprezzamento dell'addetto al servizio); detti oggetti sono mantenuti per un periodo non inferiore a tre mesi e quindi consegnati senza formalità a chi provi di esserne il proprietario ovvero smaltiti con apposito verbale.
6. Dell'avvenuto deposito è data pubblicazione all'Albo a norma dell'art. 928 C.C.; a tal fine l'Ufficio trasmette al Comune di Lavis apposito avviso per la pubblicazione all'Albo pretorio.
7. Decorsi i termini della pubblicazione, l'avviso munito di attestazione di avvenuta pubblicazione viene restituito all'Ufficio per il conteggio del decorrere del termine di cui all'art. 929 C.C.

Art. 40 Custodia

1. L'Ufficio non risponde di eventuali irregolarità o danni eventualmente verificatisi prima del ricevimento degli oggetti stessi.
2. Gli oggetti ritrovati, una volta registrati e catalogati, vengono custoditi come segue:
 - oggetti di piccole dimensioni presso l'ufficio incaricato e specificatamente : in cassaforte le somme di denaro o gli oggetti di apparente valore, in apposito armadio chiuso gli altri oggetti;
 - biciclette, ciclomotori ed altri oggetti ingombranti presso apposito locale/magazzino sotto la custodia dell'Ufficio che dovrà pertanto disporre dell'accesso esclusivo ad esso; qualora si tratti di Ufficio diverso da quello incaricato per la gestione degli oggetti rinvenuti quest'ultimo provvederà a redigere apposita nota di consegna per la presa in carico e la custodia.
3. Qualora l'oggetto ritrovato sia deperibile, l'Ufficio provvede alla sua distruzione, redigendone verbale; quando possibile, la distruzione deve avvenire non prima di 48 ore dal ritrovamento, sempre che non risulti necessario eliminare prima l'oggetto stesso, per motivi igienico-sanitari.
4. Oggetti non deperibili che presentino un evidente stato di degrado possono essere distrutti dopo 48 ore dal ritrovamento, per motivi igienico-sanitari; della distruzione viene redatto apposito verbale.

Art. 41 Restituzione al proprietario

1. Chi si dichiara proprietario di un oggetto ritrovato e ne richiede la restituzione, deve presentarsi entro un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione all'albo di cui all'art. 928 C.C., munito di documento di identità valido, ed ha l'onere di fornire all'ufficio la



Regolamento comunale di polizia urbana

descrizione dettagliata del bene; qualora abbia presentato denuncia di smarrimento o di furto alle competenti Autorità, è tenuto ad esibire la stessa all'Ufficio incaricato.

2. L'Ufficio accerta a quale titolo (proprietario o delegato) la persona intende ritirare la cosa mobile ritrovata; la delega ha forma scritta.
3. Il pubblico può prendere visione degli oggetti ed accedere ai locali adibiti a deposito dei beni ritrovati solo se autorizzato ed accompagnato dal personale dell'Ufficio incaricato.
4. Della riconsegna viene redatto apposito verbale, contenente le generalità ed il recapito dell'interessato, che firma per ricevuta.

Art. 42

Documenti ed altri oggetti non suscettibili di restituzione al ritrovatore

1. I documenti ritrovati (esemplificando : carte d'identità, passaporti, patenti di guida, libretti di circolazione, tessere sanitarie e fiscali, assegni di conto corrente, libretti di risparmio, carte di credito, tessere bancomat, tessere di identificazione, abbonamenti e tessere universitarie, etc.) relativi a persone residenti nel Comune di Lavis, sono inviati dall'Ufficio al proprietario o all'ufficio emittente.
2. I documenti ritrovati, relativi a persone non residenti nel Comune di Lavis, sono consegnati direttamente al proprietario qualora risulti possibile rintracciarlo, ovvero inviati ai Comuni di residenza per la loro restituzione decorsi trenta giorni dal ritrovamento.
3. altri eventuali oggetti non suscettibili di consegna al ritrovatore in quanto strettamente personali, esperito infruttuosamente ogni tentativo di restituzione al proprietario, vengono distrutti; di quanto precede viene redatto verbale.

Art. 43

Acquisto della proprietà delle cose mobili ritrovate

1. Trascorso un anno dall'ultimo giorno dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio del Comune senza che il proprietario si sia presentato per reclamare la proprietà, l'oggetto sarà messo a disposizione del ritrovatore.
2. Della consegna al ritrovatore viene redatto apposito verbale, contenente le generalità ed il recapito dell'interessato, che firma per ricevuta.
4. Qualora il ritrovatore non si presenti per il ritiro dell'oggetto entro 60 giorni dal termine di cui sopra, il Comune ne acquisisce la proprietà.
5. Le disposizioni, relative all'acquisto della proprietà, non si applicano ai dipendenti del Comune o di altri Enti o Istituti per le cose ritrovate durante l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 44

Beni acquisiti in proprietà dal Comune

1. I beni ritrovati che non vengano restituiti al proprietario o consegnati al ritrovatore dopo che siano state espletate tutte le operazioni precedentemente descritte, sono acquisiti in proprietà al Comune che ne dispone come segue, redigendone verbale:
 - a) somme di denaro: vengono depositate presso la Tesoreria comunale, entro 30 giorni dal termine di cui al punto 3 dell'articolo che precede;
 - b) biciclette, ciclomotori ed altri oggetti riutilizzabili, possono:



Regolamento comunale di polizia urbana

qualora ritenuti utili per lo svolgimento delle attività istituzionali, essere acquisiti ed utilizzati dagli uffici comunali previa nota di consegna da parte dell'Ufficio; essere consegnati a titolo gratuito ad Associazioni o Enti che ne facciano richiesta; l'assegnazione viene stabilita con provvedimento della Giunta comunale; essere posti all'asta; la procedura è effettuata periodicamente dal Settore Ragioneria Finanze con cadenza almeno biennale; qualora non siano assegnati con le modalità di cui sopra, gli oggetti vengono distrutti e smaltiti, presso centri autorizzati nel caso di oggetti ingombranti; di quanto precede viene redatto verbale.

Art. 45

Premio dovuto al ritrovatore

1. Se il ritrovatore ne fa espressa richiesta, il proprietario deve corrispondere a titolo di premio le somme indicate dall'art. 930 del Codice Civile.
2. In ogni caso l'Amministrazione comunale e l'Ufficio incaricato rimangono del tutto estranei ai rapporti che possano scaturire ai sensi dell'art. 930 del Codice Civile tra il proprietario ed il ritrovatore.
3. Non spetta alcun premio per i ritrovamenti effettuati durante l'espletamento del servizio da parte delle forze dell'ordine, dei dipendenti di enti pubblici, dei dipendenti di aziende di trasporto o conducenti di veicoli in servizio di trasporto pubblico, custodi ed inservienti di pubblici uffici.

Art. 46

Rimborso spese per il deposito e per gli accertamenti

1. Il proprietario o il ritrovatore, per ritirare l'oggetto depositato, rimborsano all'Amministrazione comunale le spese sostenute per il deposito ex art. 929 C.C., come stabilito da apposito provvedimento della Giunta comunale.